



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.1.11/2025

ORDINANZA N. 18 / 2025

Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA N. 17/2025 AVENTE PER OGGETTO: "MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ DI ALCUNE VIE DEL COMUNE DI VILLAVERLA, DEL PARCO DI VILLA GHELLINI E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SUL PIAZZALE DELLE FESTE, SU TRATTO DI VIA DELLE CIMINIERE E PIAZZALE LATERALE DI VIA M. RUMOR, IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SAN DOMENICO CHE SI SVOLGERÀ DAL 1 AL 4 AGOSTO 2025"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che da venerdì 1 agosto a lunedì 4 agosto 2025, si terrà la "Sagra di Villaverla - Festa del Patrono San Domenico";

VISTA l'ordinanza del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio n. 16/2025 dell'8 luglio 2025, inerente la "Regolamentazione della Sagra di Villaverla Anno 2025" e preso atto che la stessa prevede il prolungamento della durata della manifestazione di un'ulteriore serata nel caso in cui, a causa di maltempo, una o più giornate in programma vengano annullate;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 17/2025 avente ad oggetto "Modifica temporanea della viabilità di alcune vie del comune di Villaverla, del parco di Villa Ghellini e istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul Piazzale delle Feste, su tratto di via delle Ciminiere e Piazzale laterale di via M. Rumor, in occasione della sagra di San Domenico che si svolgerà dal 1 al 4 agosto 2025" e quanto in essa ordinato;

PRESO ATTO che al punto n°3 della parte dispositiva del suddetto provvedimento, si disponeva quanto segue:

3) la chiusura totale al traffico veicolare (esclusi i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i frontisti e gli autorizzati) e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, da venerdì 1 agosto 2025 a lunedì 4 agosto 2025 e, in caso di prolungamento della manifestazione, fino a martedì 5 agosto 2025, dalle ore 18:00 fino alle ore 1:00 del giorno successivo, in via Giovanni XXIII, dall'incrocio con via Verlato fino all'incrocio con via Card. E. Dalla Costa e sugli spazi di accesso al piazzale delle Feste, il parcheggio tra le palestre delle scuole e in quello posto tra il bocciodromo e la palestra;

RILEVATO inoltre che al punto n°5 della medesima ordinanza n. 17/2025 si ordinava:

5) l'istituzione temporaneamente del senso unico alternato in Via Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra l'ingresso del Bar Oratorio San Domenico e l'intersezione con Via Verlato, dalle ore 15:00 di giovedì 31 luglio 2025, alle ore 18:00 dello stesso giorno, e successivamente dalle ore 1:00 alle ore 18:00 nei giorni compresi tra venerdì 1 agosto e lunedì 4 agosto 2025, nonché martedì 5 agosto 2025 in caso di prolungamento della manifestazione;

RISCONTRATO che il posizionamento della «bancherella dei venditori ambulanti», individuata con il n. 8 nella planimetria generale dell'organizzazione della manifestazione, in corrispondenza del

civico n. 3 di via Papa Giovanni XXIII, comporta l'occupazione dell'intera carreggiata, con conseguente impedimento al transito veicolare lungo la predetta via, in tale punto;

VALUTATA la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità delle persone e delle cose;

RITENUTO necessario regolamentare temporaneamente la circolazione stradale nel tratto di via Papa Giovanni XXIII interessato dall'ubicazione della bancherella in argomento, disponendo, per ragioni di sicurezza e corretta gestione del traffico, l'istituzione del divieto di transito in detta via;

RITENUTO pertanto necessario modificare come di seguito riportato il punto n°3, il punto n° 5 ed integrare con il punto n° 7 l'ordinanza n. 17/2025:

3) la chiusura totale al traffico veicolare (esclusi i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i frontisti e gli autorizzati) e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, da venerdì 1 agosto 2025 a lunedì 4 agosto 2025 e, in caso di prolungamento della manifestazione, fino a martedì 5 agosto 2025, dalle ore 18:00 fino alle ore 1:00 del giorno successivo, in via Giovanni XXIII, dall'incrocio con via Verlatto fino all'intersezione con Via G. Parisotto e sugli spazi di accesso al piazzale delle Feste, il parcheggio tra le palestre delle scuole e in quello posto tra il bocciodromo e la palestra;

5) l'istituzione temporaneamente del senso unico alternato in Via Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via G. Parisotto e l'intersezione con Via Verlatto, dalle ore 15:00 di giovedì 31 luglio 2025, alle ore 18:00 dello stesso giorno, e successivamente dalle ore 1:00 alle ore 18:00 nei giorni compresi tra venerdì 1 agosto e lunedì 4 agosto 2025, nonché martedì 5 agosto 2025 in caso di prolungamento della manifestazione;

7) l'istituzione temporanea del divieto di transito nel tratto di Via Giovanni XXIII compreso tra l'incrocio con Via Cardinale E. Dalla Costa fino all'intersezione con Via G. Parisotto, dalle ore 15:00 di giovedì 31 luglio 2025 fino alle ore 13.00 di giovedì 07.08.2025;

DATO ATTO che resta invariata la restante parte dispositiva del provvedimento n. 17/2025 sopra richiamato;

VERIFICATO che non vi sono motivi ostativi all'adozione del presente atto;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11/2024 del 30/12/2024 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 108 del 25.11.2021;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento

dei dipendenti del Comune di Villaverla";

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

per le motivazioni nelle premesse citate, la modifica dei punti 3 e 5 ed integrazione con il punto 7 dell'ordinanza n. 17/2025, come di seguito riportato:

3) la chiusura totale al traffico veicolare (esclusi i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i frontisti e gli autorizzati) e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, da venerdì 1 agosto 2025 a lunedì 4 agosto 2025 e, in caso di prolungamento della manifestazione, fino a martedì 5 agosto 2025, dalle ore 18:00 fino alle ore 1:00 del giorno successivo, in via Giovanni XXIII, dall'incrocio con via Verlatto fino all'intersezione con Via G. Parisotto e sugli spazi di accesso al piazzale delle Feste, il parcheggio tra le palestre delle scuole e in quello posto tra il bocciodromo e la palestra;

5) l'istituzione temporaneamente del senso unico alternato in Via Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra intersezione con Via G. Parisotto e l'intersezione con Via Verlatto, dalle ore 15:00 di giovedì 31 luglio 2025, alle ore 18:00 dello stesso giorno, e successivamente dalle ore 1:00 alle ore 18:00 nei giorni compresi tra venerdì 1 agosto e lunedì 4 agosto 2025, nonché martedì 5 agosto 2025 in caso di prolungamento della manifestazione;

7) l'istituzione temporanea del divieto di transito nel tratto di Via Giovanni XXIII compreso dall'incrocio con Via Cardinale E. Dalla Costa fino all'intersezione con Via G. Parisotto, dalle ore 15:00 di giovedì 31 luglio 2025 fino alle ore 13.00 di giovedì 07.08.2025

Le violazioni indicate ai punti sopra citati comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

DISPONE

Che i responsabili della manifestazione siano incaricati della tempestiva apposizione di tutta la segnaletica stradale occorrente;

Che il personale del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene sia incaricato della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, a:

- ° Pro Loco di Villaverla;
- ° Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene;
- ° Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Distaccamento di Thiene;
- ° ULSS n. 7 "Pedemontana"
- ° Comando Stazione Carabinieri di Thiene;

Resta invariato la restante parte ordinatoria del provvedimento n. 17/2025 sopra richiamato;

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali e danni materiali per qualsiasi fatto o danno derivabile a persone o beni, in dipendenza dall'evento sopra citato.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Romina Caretta, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 31/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ROMINA CARETTA

(Documento firmato digitalmente)